



CONFERENZA DELLE REGIONI  
E DELLE PROVINCE AUTONOME

23/168/CU04/C8

**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO  
LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI  
IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE, NONCHÉ PER IL  
SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ  
DEL MINISTERO DELL'INTERNO**

**Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto  
1997, n. 281**

*Punto 4) o.d.g. Conferenza Unificata*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole a maggioranza, con gli emendamenti e le osservazioni relativi agli artt. 5, 7 e 8, riportati nell'Allegato 1.

Le Regioni Campania, Lazio e Toscana esprimono parere favorevole condizionato all'accoglimento delle richieste riportate nell'Allegato 2.

Roma, 9 novembre 2023

### 1. Osservazioni agli artt. 5 e 7

Con riferimento agli artt. 5 e 7 del Decreto-legge, pur comprendendo la necessità del rafforzamento degli interventi nell'area della prima accoglienza per dare risposta immediata ai continui e numerosi flussi irregolari, appare necessario evidenziare la necessità del potenziamento del Sistema della seconda accoglienza\*, che può garantire risposte strutturali e coerenti con la piena integrazione dei migranti, anche con forme di incentivazione alla partecipazione da parte dei Comuni, attivando un più efficiente collegamento con il sistema della prima accoglienza in particolare per il celere trasferimento dei Minori.

*\*Dal report di agosto del SAI risultano coinvolti 785 comuni su circa 8.000.*

### 2. L'Art. 5, comma 6 ter, è così riformulato:

6-ter. In deroga al comma 6, ~~in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati~~, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del Decreto Legislativo 28 gennaio, n. 25, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, ~~può disporre~~ **dispone**, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla Procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per minorenni e per le famiglie che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta. Nei casi di particolare urgenza, l'autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto. Il verbale delle attività compiute, contenente l'esito delle operazioni e l'indicazione del margine di errore, è notificato allo straniero e, contestualmente, all'esercente i poteri tutelari, ove nominato, ed è trasmesso alla Procura della Repubblica presso il tribunale per le persone, per minorenni e per le famiglie nelle quarantotto ore successive. Si applicano i commi 3-ter e 7, per quanto compatibili. Il predetto verbale può essere impugnato davanti al tribunale per le persone, per minorenni e per le famiglie entro 5 giorni dalla notifica, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Quando è proposta istanza di sospensione, il giudice, in composizione monocratica, decide in via d'urgenza entro 5 giorni. Ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso fino alla decisione su tale istanza.».

### **Relazione illustrativa**

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 133/2023, rappresentano un ulteriore sviluppo nel quadro normativo italiano relativo all'immigrazione e alla protezione internazionale, con una tendenza verso una regolamentazione più stringente e restrittiva, oltre che per snellire e rinnovare diverse procedure.

Si ritiene tuttavia consigliabile adottare una procedura più restrittiva per la verifica dell'età del presunto minore straniero non accompagnato.

3. All'art. 8, comma 1 dopo le parole “decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,” **sono inserite** le seguenti:

*“nonché al transito dei migranti lungo i percorsi della rotta balcanica,”*

### **Relazione illustrativa**

Con riferimento alle misure di sostegno di cui all'art 8 del decreto in oggetto in virtù delle quali, al fine di supportare i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti sul proprio territorio, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente fino al 31 dicembre 2025, **si chiede che tale previsione sia estesa anche al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati lungo i percorsi della rotta balcanica che attraversano il territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.**

A sostegno e comprova della necessità della modifica proposta si rappresenta che la Regione Friuli Venezia Giulia, con la **legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)**, ha dovuto provvedere prevedendo al comma 4, lett. c), dell'articolo 8 (Promozione di azioni volte a favorire le attività di controllo), l'autorizzazione a concedere contributi agli enti locali in forma singola o associata, agli enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 117/2017, e ad altri enti del privato sociale senza scopo di lucro con esperienza nel settore di riferimento, per la realizzazione di progetti che prevedono, tra gli altri, *“interventi di cura e pulizia dei territori interessati dal passaggio dei migranti in transito lungo il confine, provenienti dalla rotta balcanica, con l'obiettivo generale della salvaguardia degli habitat”*.

E stato, altresì, adottato con D.P.Reg 2 ottobre 2023, n. 168/Pres. il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per fornire supporto e sostegno alla gestione del fenomeno migratorio, in attuazione degli articoli 8, commi 2, 3 e 4, e 16 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione)”, attuativo della disposizione sopra citata ove si prevede la concessione di contributi da 10 a 100 mila euro.

Questo tipo di intervento è già stato sperimentato per due annualità (2021-2022 e 2022-2023) e ha consentito di supportare i Comuni della fascia confinaria di San Dorligo della Valle – Dolina, Trieste e Muggia nelle attività di raccolta dei rifiuti abbandonati lungo i percorsi della rotta balcanica, disponendo trasferimenti per un totale di € 102.976,67 nell'edizione 2021-2022 e di € 134.122,00 nell'edizione 2022-2023.

## ALLEGATO 2

1. In merito all'Art. 3 si osserva che l'esame preliminare della domanda di Protezione internazionale affidato alla competenza del Questore nei casi di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, esautora dalle competenze a questi affidate e, invece, ricomprese in quelle delle Commissioni territoriali, alle quali si limita - nel caso di specie - un parere preventivo.

Affidare all'autorità di Pubblica Sicurezza la valutazione dei nuovi elementi rilevanti ai fini dell'accoglimento della domanda, alla quale può conseguire l'esecuzione immediata della procedura di allontanamento, è contrario alla piena tutela dei diritti dei richiedenti asilo e delle garanzie previste da norme nazionali e internazionali.

*Pertanto, si propone di mantenere in capo alla Commissione territoriale di prima istanza, e non in capo al Questore, la valutazione delle richieste di Protezione internazionale di cui al citato articolo.*

2. In merito all'Art. 5, comma 1, lettera a), si osserva che l'inserimento dei minori di età "non inferiore ai 16 anni" nei centri e nelle strutture di accoglienza di cui agli artt.9 e 11 del D.lgs 142/2015 è contrario alle disposizioni di legge che ne prevedono la protezione e la collocazione in luogo sicuro.

*Pertanto, si propone di collocare i MSNA in strutture di soli minori. In subordine, di collocarli in centri o strutture per adulti per un massimo di 45 giorni.*

Inoltre, la deroga al comma 6, relativa ai rilievi antropometrici o sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del minore, svolti nell'immediatezza del rintraccio dello stesso sul territorio nazionale o nelle zone di transito e di frontiera, previa autorizzazione della Procura della Repubblica (fornita, in casi di urgenza, in un primo momento oralmente) è contrario alle norme di legge che tutelano il superiore interesse del minore e che prevedono una sua adeguata presa in carico da parte di equipe specializzate e una adeguata comunicazione della procedura di accertamento.

3. In merito all'art.7 si ritiene non accettabile una norma di stampo così generico. Nel merito si segnala, ad esempio, la proposta delle Asl regionali campane sulla capienza massima consentita presentata al Prefetto di Napoli.